



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI MASSELLO IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2023



Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Massello in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi del Comune di Massello.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale che si svolgono con la seguente modalità:

- uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 2 comma 1 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- l’identificazione degli intervenuti;

- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di parità al dibattito;

- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;

- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o di Pec.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali può essere inviata anche in modalità telematica su casella postale elettronica indicata dai consiglieri;

2. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza dalle sedi comunali.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta e il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.
9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta dovrà essere riportata l'eventuale modalità di svolgimento della stessa in forma telematica.